REGOLAMENTO (CEE) N. 2646/75 DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 1975

che modifica l'allegato del regolamento n. 225/67/CEE per quanto riguarda i coefficienti di equivalenza per i semi di colza e di ravizzone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1707/73 (2);

visto il regolamento n. 115/67/CEE del Consiglio, del 6 giugno 1967, che fissa i criteri per la determinazione del prezzo mondiale dei semi oleosi, nonché il luogo di transito di frontiera (3), in particolare l'articolo 7,

considerando che all'articolo 3 del regolamento n. 225/67/CEE della Commissione, del 28 giugno 1967, relativo alle modalità di determinazione del prezzo del mercato mondiale per i semi oleosi (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1222/74 (5), è previsto che, qualora le offerte e i corsi presi in considerazione riguardino una qualità diversa dalla qualità tipo per la quale è stato fissato il prezzo indicativo, il loro importo sia modificato in conformità dei coefficienti di equivalenza riprodotti nell'allegato;

considerando che la qualità tipo dei semi di colza e di ravizzone per la quale è stato fissato il prezzo indicativo per la campagna 1975/1976 differisce da quella degli anni precedenti; che, a causa della modifica della qualità tipo, occorre adattare corrispondentemente i coefficienti di equivalenza applicabili a decorrere dalla campagna 1975/1976;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La parte A dell'allegato del regolamento n. 225/67/CEE è modificata come segue:

	Coefficiente di equivalenza	
	Importo da detrarre dal prezzo (UC/100 kg)	Importo da aggiungere al prezzo (UC/100 kg)
A. Semi di colza e di ravizzone		
Semi provenienti dal Canadà	0,234	
Semi provenienti dalla Svezia	0,624	
Semi provenienti dalla Polonia	0,322	

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Per la determinazione dei prezzi del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone esso è applicabile dal 20 ottobre 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 175 del 29. 6. 1973, pag. 5.
(3) GU n. 111 del 10. 6. 1967, pag. 2196/67.
(4) GU n. 136 del 30. 6. 1967, pag. 2919/67.
(5) GU n. L 133 del 16. 5. 1974, pag. 21.